



Panoramica sull'accudimento extrafamiliare di minori (conformemente all'ordinanza)

	Accudimento in una famiglia	Accudimento in una struttura
Accudimento diurno	<p>Genitori diurni</p> <p>I genitori diurni possono offrire fino a quattro posti per l'accudimento diurno. Il posto per l'accudimento diurno può essere occupato successivamente da diversi minori. A determinate condizioni (art. 16) i genitori diurni possono offrire fino a sei posti per l'accudimento diurno.</p> <p><i>I parenti e le persone vicine ai genitori, anche se effettuano l'accudimento dietro compenso, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione, a condizione che l'accudimento da parte di terzi sia stato deciso dai genitori.</i></p> <p>Le <i>altre persone</i> sono soggette all'obbligo di autorizzazione, se accudiscono dietro compenso minori al di sotto dei 16 anni per più di 10 ore a settimana e più di 12 settimane all'anno.</p>	<p>Struttura diurna (p. es. asili nido, centri diurni per l'accoglienza di bambini, doposcuola, gruppi di gioco per bambini, servizi di prescuola)</p> <p>Chi intende offrire più di quattro posti per l'accudimento diurno è soggetto all'obbligo di autorizzazione valido per le strutture diurne.</p>

	Accudimento in una famiglia	Accudimento in una struttura
Accudimento a tempo pieno	<p>Genitori affidatari</p> <p>I genitori affidatari possono offrire fino a tre posti per l'accudimento a tempo pieno. Il posto per l'accudimento a tempo pieno può essere occupato successivamente da diversi minori. A determinate condizioni (art. 23) i genitori affidatari possono offrire fino a cinque posti per l'accudimento a tempo pieno.</p> <p><i>I parenti e le persone vicine ai genitori sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione, a condizione che l'accudimento da parte di terzi sia stato deciso dai genitori.</i></p> <p>Le <i>altre persone</i> sono soggette all'obbligo di autorizzazione, se accudiscono gratuitamente o dietro compenso minori al di sotto dei 18 anni per più di 3 giorni e notti alla settimana e più di 4 settimane consecutive oppure per più di 10 settimane nel corso dell'anno.</p>	<p>Struttura a tempo pieno (p. es. istituti, case-famiglia, centri abitativi per giovani)</p> <p>Chi intende offrire più di tre posti per l'accudimento a tempo pieno è soggetto all'obbligo di autorizzazione.</p>

Forme di accudimento particolari	<p>Babysitter, giovani alla pari e programmi scolastici di scambio</p> <p>L'accudimento da parte <i>di terzi nella stessa economia domestica dei genitori</i> (babysitter, giovani alla pari) nonché l'accudimento nell'ambito dei <i>programmi scolastici di scambio</i>, effettuati volontariamente o con il consenso dei genitori, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione.</p>
Collocamenti per decisione di un'autorità	<p>Misure di protezione dei minori</p> <p>Un'autorità può ordinare il collocamento di un minore presso genitori diurni o affidatari oppure in una struttura soltanto se questi dispongono di un'autorizzazione. Solo in casi giustificati (p. es. urgenze o collocamenti di pochi giorni) l'autorità può affidare il minore provvisoriamente a persone adeguate che non dispongono dell'autorizzazione richiesta.</p>